



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 23 MARZO 2007

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2007 - N. 6 (5.0.0)
Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica - Collegato 2

(BUR2007021)

Legge regionale 22 marzo 2007 - n. 6
Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica - Collegato

(5.0.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Disposizioni in materia di lavori pubblici.
Modifiche alle leggi regionali 5 gennaio 2000, n. 1
e 12 settembre 1983, n. 70)

1. All'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 77 è sostituito dal seguente:

«77. Per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica:

1) se d'importo superiore a trecentomila e fino a un milione di euro, la redazione del progetto e la contabilizzazione dei lavori seguono la normativa vigente in materia di lavori pubblici;

2) se d'importo superiore a un milione di euro, si applica la normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Per tali progetti la Regione procede all'approvazione degli elaborati previo parere degli organi consultivi regionali.»;

b) il comma 98 bis è sostituito dal seguente:

«98 bis. Per i lavori di importo inferiore a trecentomila euro con finanziamento regionale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), o un tecnico incaricato, nel caso di lavori eseguiti da privati, attesta la congruità tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.»;

c) il comma 98 ter è sostituito dal seguente:

«98 ter. Ad eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, per i lavori eseguiti da enti pubblici o da privati, di qualsiasi importo, che beneficiano di finanziamenti regionali o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, inferiore al 50 per cento dell'importo progettuale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 163/2006 o un tecnico incaricato, nel caso di lavori eseguiti da privati, attesta la congruità tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.».

2. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di euro, eccetto i casi in cui sussistano contestazioni con le imprese esecutrici, ovvero si ritenga opportuno o necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di collaudo statico.»;

b) il comma 2 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«2. Per le opere di competenza regionale, i provvedimenti

di nomina del collaudatore e di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori competono alla Regione e sono adottati, rispettivamente, dal direttore della direzione competente in materia di lavori pubblici e dal direttore della direzione competente per l'intervento e, limitatamente alle lettere s-bis) e s-ter) del comma 1 dell'articolo 35, dal direttore della direzione competente in materia.».

Art. 2

(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.
Modifiche alle leggi regionali 10 giugno 1996, n. 13,
20 aprile 1985, n. 31, 5 dicembre 1991, n. 83
e 5 gennaio 2000, n. 1)

1. L'articolo 13 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale) è abrogato.

2. Alla legge regionale 20 aprile 1985, n. 31 (Cessione in proprietà di alloggi degli I.A.C.P. costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo della legge, dopo le parole «dello Stato» sono aggiunte, in fine, le parole «e norme per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica»;

b) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole «o il concorso dello Stato» sono aggiunte, in fine, le parole «, e le modalità di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica»;

c) al comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole «patrimonio degli Istituti stessi» sono aggiunte, in fine, le parole «, nonché sostenere economicamente le azioni volte all'incremento del patrimonio di comuni e istituti»;

d) l'articolo 7 è abrogato;

e) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: «le somme ricavate a norma della presente legge» sono sostituite dalle parole «le somme ricavate dalle vendite di cui agli articoli precedenti»;

f) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo:

«Art. 11 bis

(Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

1. Fermi restando i piani di vendita già adottati e le procedure in esecuzione degli stessi in base alle norme dei precedenti articoli, è consentita la vendita degli alloggi e relative pertinenze, liberi da inquilini, di proprietà delle ALER o dei comuni, soggetti al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m), della l.r. 1/2000)) per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, in presenza di una delle seguenti ipotesi:

a) alloggi collocati in edifici in condominio;

b) alloggi ubicati in aree o immobili di pregio, la cui vendita risulta economicamente vantaggiosa ai fini dello sviluppo e dell'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

2. Alle vendite di cui al comma 1 si procede con asta pubblica, ponendo a base d'asta il valore di mercato dell'alloggio libero determinato mediante apposita perizia.

3. Le vendite relative agli alloggi in condominio nel quale l'ALER o il comune abbiano la maggioranza dei millesimi sono condizionate all'esito positivo della vendita di tutti gli alloggi ancora erp dell'intero edificio.

4. I proventi delle vendite sono destinati all'incremento e al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

5. I piani di vendita, elaborati dall'ente proprietario ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono autorizzati dalla Giunta regionale previa valutazione del fabbisogno di

edilizia residenziale pubblica sul territorio comunale e del piano di reimpiego.

6. Per le medesime esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nonché al fine di promuovere l'inserimento nei quartieri di edilizia residenziale pubblica di nuove categorie sociali, e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, le ALER e i comuni possono prevedere specifici progetti per la destinazione a canone moderato di cui al r.r. 1/2004, degli ulteriori alloggi derivanti da ristrutturazioni, senza ridurre il numero di alloggi destinati a canone sociale e per rispondere, in particolare, alle esigenze abitative di nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto, giovani coppie e famiglie numerose.

7. Gli alloggi vuoti di cui le ALER ottengono la disponibilità ai sensi dell'articolo 6 sono venduti ai sensi del presente articolo.».

3. Alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31
(Fondo sociale)

1. L'ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un fondo sociale per gli assegnatari che non sono in grado di sostenere i seguenti oneri:

- a) il pagamento del canone di locazione;
- b) i servizi prestati dall'ente;
- c) la mobilità.

2. Il Fondo sociale, al netto delle quote di amministrazione e manutenzione, è alimentato:

- a) per le finalità di cui alle lettere a) e c) del comma 1, dai canoni percepiti dall'ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione, quali negozi, autorimesse, laboratori, oltre ad eventuali stanziamenti aggiuntivi previsti dal consiglio di amministrazione in relazione al fabbisogno;
- b) per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, dalle risorse di cui alla lettera a) e da risorse integrative messe a disposizione dal comune. A tal fine il comune, congiuntamente all'ente gestore, verifica i casi di bisogno tenendo conto degli interventi attuati nell'ambito delle politiche sociali comunali ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Per gli adempimenti inerenti alla gestione del Fondo sociale, l'ente gestore nomina una speciale commissione garantendo la rappresentanza delle organizzazioni degli assegnatari e dei comuni interessati; la commissione formula anche proposte circa l'entità dei contributi da erogare.».

4. A far tempo dell'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore aggiorna la composizione della commissione di cui al comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 91/1983.

5. Alla l.r. 1/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 44, 45, 46 e 47 dell'articolo 3 sono abrogati;
- b) alla lettera b) del comma 51 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «da effettuarsi con le modalità operative previste dalle norme emanate in forza della lettera m) del comma 41 e dal comma 51 bis»;
- c) dopo il comma 51 bis dell'articolo 3 è inserito il seguente:

«51 ter. La Giunta regionale, in caso di reiterato inadempimento del comune all'obbligo di procedere, d'intesa con il soggetto gestore, all'assegnazione di alloggi, utilizzando le graduatorie formate ai sensi di legge, previa contestazione dell'inottemperanza e diffida a provvedere al comune competente, esaminati gli eventuali scritti e memorie pervenuti dal comune medesimo, al fine di evitare danni erariali, provvede alla nomina di un commissario ad acta per l'espletamento delle attività di assegnazione.»;

d) al comma 52 bis dell'articolo 3, dopo le parole «d.lgs.112/1998» sono inserite le parole: «e quelle programmate mediante il Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al comma 43».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 22 marzo 2007

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/348 del 13 marzo 2007)

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 31 e 38 della l.r. 12 settembre 1983 n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale»

**Art. 31
(Collaudi)**

1. L'effettuazione dei collaudi, la nomina delle commissioni di collaudo, gli incarichi di collaudo, la liquidazione delle indennità ed onorari spettanti ai collaudatori sono disciplinati dalla legislazione statale vigente in materia e dalle norme integrative previste dalla presente legge.

2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di euro, eccetto i casi in cui sussistano contestazioni con le imprese esecutrici, ovvero si ritenga opportuno o necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di collaudo statico.

**Art. 38
(Affidamento degli incarichi di collaudo)**

1. L'ente appaltante provvede, ai sensi della legislazione vigente, alla nomina dei collaudatori ed all'approvazione del certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione dei lavori.

2. Per le opere di competenza regionale, i provvedimenti di nomina del collaudatore e di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori competono alla Regione e sono adottati, rispettivamente, dal direttore della direzione competente in materia di lavori pubblici e dal direttore della direzione competente per l'intervento e, limitatamente alle lettere s-bis) e s-ter) del comma 1 dell'articolo 35, dal direttore della direzione competente in materia.

3. I rendiconti amministrativi, se prescritti, devono essere trasmessi alla Regione nei termini e con l'osservanza delle modalità da stabilirsi da parte della giunta regionale.

4. L'iscrizione all'albo non dà diritto all'affidamento di incarichi di collaudo; per tale affidamento si tiene conto, in ogni caso, del titolo di studio e della specializzazione del tecnico, avuto riguardo al tipo ed all'importanza dell'opera da collaudare.

5. Per i tecnici dipendenti da pubbliche amministrazioni in attività di servizio, l'affidamento degli incarichi è subordinato a specifica autorizzazione delle amministrazioni stesse.

6. Per opera di notevole mole o di particolare complessità tecnica possono essere nominate commissioni di collaudo composte da non più di tre tecnici; ove occorra, dette commissioni possono essere assistite da un impiegato amministrativo della Regione o di altro ente pubblico, in servizio, di qualifica o livello non inferiore al settimo o equiparato.

7. Il collaudo non può essere affidato a tecnici, né l'assistenza a funzionari amministrativi che:

- a) abbiano preso comunque parte alla progettazione od alla direzione dell'opera;

- b) siano impiegati regionali assegnati al servizio cui appartiene chi ha diretto i lavori;
- c) abbiano o abbiano avuto rapporto di dipendenza, o di affari, con persone o imprese che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla progettazione, alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori o siano interessati alle forniture da collaudare.

8. Gli incarichi di collaudo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; a tal fine i soggetti di cui al precedente art. 3 trasmettono al servizio legale e del contenzioso della Giunta regionale copia degli atti di incarico.

9. I collaudi e l'assistenza di cui al precedente sesto comma, relativi alle opere indicate dal precedente secondo comma, possono essere affidati a impiegati regionali in servizio iscritti all'albo dei collaudatori, ovvero ad impiegati amministrativi, su incarico del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente, se delegato; per le relative prestazioni si applicano le disposizioni valide per i dipendenti dello Stato.

10. In ogni caso non potranno essere affidati allo stesso collaudatore, impiegato regionale, nell'arco di un anno, più di cinque incarichi, ovvero altri incarichi, qualora quelli effettuati nello stesso arco di tempo, riguardino opere di valore superiore ai 10 miliardi.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo del titolo e degli artt. 1 e 11 della l.r. 20 aprile 1985 n. 31 «Cessione in proprietà di alloggi degli I.A.C.P. costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato e norme per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica»

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà degli I.A.C.P. della Lombardia, realizzati senza il contributo o il concorso dello Stato, e le modalità di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

2. La cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica effettuata ai sensi della presente legge è diretta a ripianare i disavanzi pregressi degli istituti, a conseguire una più efficiente gestione del patrimonio amministrato dagli istituti medesimi ed a consentire il reperimento di risorse finanziarie per l'esecuzione di programmi di manutenzione straordinaria generale sul patrimonio degli istituti stessi, nonché sostenere economicamente le azioni volte all'incremento del patrimonio di comuni e istituti.

Art. 11 (Contabilizzazione rientri)

1. Gli I.A.C.P. contabilizzano le somme ricavate dalle vendite di cui agli articoli precedenti nella gestione speciale di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, destinando prioritariamente e direttamente le stesse, detratto quanto necessario all'estinzione di eventuali gravami passivi sugli stabili ceduti, alle finalità di cui alle lettere b) e d) del terzo comma dell'articolo citato.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dei commi 51 e 52-bis dell'art. 3 della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»

51. Nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono trasferite ai comuni tutte le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento a:

- formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
- formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi da effettuarsi con le modalità operative previste dalle norme emanate in forza della lettera m) del comma 41 e dal comma 51-bis;
- promozione della mobilità degli assegnatari;
- gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo.

52-bis. Le risorse a destinazione vincolata, trasferite dallo Stato alla Regione a norma dell'articolo 63 del d.lgs. 112/1998 e quelle programmate mediante il Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al comma 43, possono essere erogate tramite contributi in capitale a rimborso senza interessi, al fine di reinvestirle per le stesse finalità. I contributi sono restituiti entro un termine non inferiore ad un anno e non superiore a venti anni. Gli atti di programmazione delle risorse di cui sopra stabiliscono le modalità specifiche di restituzione e le eventuali garanzie, secondo le tipologie degli interventi finanziati. La Giunta regionale istituirà appositi capitoli di entrata e spesa nel bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in cui si prevede l'effettuazione dei rimborsi.